



19719/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MARIA ACIERNO - Presidente -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Rel. Consigliere -
- Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

FALLIMENTO -  
Opposizione allo stato  
passivo - vendita di  
cose mobile -  
consegna merce

Ud. 22/07/2020 - CC

Gen. 19719  
R.G.N. 22875/2018

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22875-2018 proposto da:

SO.FARMA. M PA con unico socio, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliata in l

- ricorrente -

*contro*

FALLIMENTO FARMA.CI SAS DI CILIBERTI  
FALLIMENTO DI CILIBERTI

- intimati -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato  
il 11/06/2018;

4004  
20

V

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

**Rilevato che:**

1. Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del Fallimento della Farma.Ci. s.a.s. di Ciliberti e del Fallimento del socio accomandatario Ciliberti proposta da So.Farma.l S.p.a con unico socio contro l'esclusione del proprio credito di € 27.602,29 per difetto di prova circa la fornitura di merce.

2. Avverso detta decisione la So.Farma.l ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

**Considerato che:**

4. Parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1510, comma 2, c.c. per avere il tribunale *«ritenuto il venditore non liberato dall'obbligo di consegna della merce nel momento in cui ha rimesso i beni al vettore»*.

5. La censura è fondata.

5.1. Il tribunale ha invero reputato insufficiente la prova del passaggio della merce al vettore, ritenendo altresì necessaria la dimostrazione della consegna della stessa al destinatario.

5.2. Tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte per cui *«in tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, con la consegna della merce al vettore o allo spedizionario il venditore trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi»* (Cass. 13377/2018; cft. Cass. 16961/2014, 2817/1999), sicché, non essendo emerso in alcun modo l'esistenza di detto patto contrario, la decisione va cassata con rinvio.


**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/07/2020

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 22 SET. 2020

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



P